



Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale n° 18

<u>Corte Nazionale Di Giustizia</u>	Pag. 3
<u>Decisione della Commissione disciplinare d'Appello</u>	Pag. 7
<u>Decisione della Commissione disciplinare d'Appello</u>	Pag. 8

Firenze, 04 marzo 2015

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalciouisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI
DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D' Appello:

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente),
Carlesi David, Cipollini Vasco.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **2/2015** (Stagione Sportiva 2014/2015)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Cappabianca Guido tesserato della Società Solve et Repete

Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Pistoia

Con atto datato 16 Febbraio 2015 indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del bonifico bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Sig Guido Cappabianca, Socio della Società Solve et Repete di Montecatini Terme (PT), tessera UISP n.150258471, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 67 R.D in quanto destinatario del provvedimento di squalifica, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la delibera n. 14/2014-15 del 03/02/2015 della Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 dell'11/02/2015 con la quale la stessa Commissione di secondo grado riformulava le decisioni assunte dal Giudice di Primo grado di Pistoia e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 14/01/2015, riducendo la squalifica inflitta al ricorrente ex art. 137 R.D., portandola da mesi 10 (fino al 23/10/2015) a mesi 8 (fino al 23/08/2015).

I fatti oggetto del ricorso si riferiscono alla gara di calcio a 11 del campionato di terza Divisione della Lega Calcio di Pistoia disputata il giorno 23/12/2014 fra le Società Solve et Repete e USD Ciregliese APD. In particolare i fatti occorsi al 21° del s.t. riguardavano atti di violenza posti in essere nella medesima occasione (art. 137 R.D.) dal giocatore Guido Cappabianca (Solve et Repete) ai danni di Stefano Serni (USD Ciregliese APD).

Il ricorrente, nel gravame presentato a questa Corte, ripercorre gli attimi della gara che hanno immediatamente preceduto la sua espulsione dal terreno di gioco. In particolare il tesserato dichiara che il giorno 23/12/2014 durante la gara amatoriale del campionato UISP, terza divisione, fra le società Solve et Repete e USD Ciregliese APD durante il secondo tempo, sul risultato di 0-3, un tesserato del Solve et Repete effettuava un traversone in area avversaria, nel mentre il portiere della USD Ciregliese APD usciva in tuffo "con i pugni", questi si scontrava con l'atleta Cappabianca ed insieme cadevano a terra. Prontamente si rialzavano ed il portiere della Ciregliese si scagliava, urlando e con atteggiamento minaccioso contro Cappabianca, che lo respingeva spintonandolo una volta sola. Il portiere, a causa della spinta, cadeva a terra, l'atleta Cappabianca rimaneva in piedi di fronte a lui (ancora in terra) e gli urlava contro senza peraltro offenderlo. Interveneva l'arbitro che provvedeva ad espellere Cappabianca ed ammonire un tesserato della Ciregliese, il quale, già ammonito in precedenza, veniva a sua volta espulso. Il portiere della Ciregliese invece non veniva sanzionato. Cappabianca usciva dal terreno di gioco senza protestare. Il portiere della Ciregliese non riceveva alcun tipo di soccorso, non veniva sostituito e proseguiva la gara fino al termine.

Il ricorrente, in merito alla squalifica inflittagli in primo grado fino al 23/10/2015, proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare D'Appello, la quale in data 3/2/2015 sentiva il tesserato per deliberare sul ricorso. La Corte riceveva inoltre comunicazione fax del portiere della Ciregliese, con la quale lo stesso attestava di non aver subito calci dal ricorrente. La commissione, dopo un'ulteriore istruzione del caso, deliberava di accogliere parzialmente il ricorso e diminuiva la squalifica da mesi dieci a mesi otto.

Nel gravame presentato a questa Corte, il ricorrente sostiene che la dinamica riportata sul referto dall'arbitro: ***"il tesserato Cappabianca Guido si spintonava reciprocamente con un avversario e reciprocamente si difendevano. Dopo di che spingeva violentemente a terra un altro avversario (portiere) colpendolo ripetutamente con 6/7 calci in varie parti del corpo "***, non corrisponda al vero, in quanto il ricorrente sostiene di non aver mai colpito con calci il portiere della Ciregliese mentre era in terra, ciò sarebbe provato dal fatto che lo stesso non usufruiva di cure mediche, non presentava alcuna escoriazione o livido, né dolore, né era stato sostituito. Aggiungeva poi che la propria condotta era stata sempre esemplare. Sostiene inoltre il ricorrente che i fatti realmente verificatisi non presentano minimamente i requisiti per integrare la fattispecie prevista dall'art. 137 R.D., né tantomeno altri etichettati come "comportamenti violenti" (Sezione II), in quanto nessun atteggiamento violento sarebbe stato posto in essere in occasione della gara di cui in

premessa, in considerazione del fatto che il concetto di vis (violenza) non è configurabile con una semplice spinta con le mani aperte verso un avversario.

Il ricorrente censura inoltre la decisione della Commissione Disciplinare d'appello che non avrebbe preso in considerazione la comunicazione del tesserato della Ciregliese, il cui contenuto sarebbe ampiamente scagionante circa il proprio comportamento, pertanto richiede la revoca del provvedimento di squalifica per mesi 8 in quanto non rientrante nel dettame di cui all'art. 137 R.D; in denegata ipotesi richiede la comminazione di altra sanzione rientrante nella Sezione I RD (comportamenti antiregolamentari), nel minimo previsto dalla norma applicabile.

MOTIVAZIONE

Ai sensi del regolamento di disciplina UISP di cui agli articoli 88 e seguenti, l'organo giudicante deve fondare la propria decisione attraverso l'acquisizione di qualsiasi mezzo probatorio utile e le prove si distinguono in legali e semplici. L'Organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici.

L'art 89 elenca le prove legali che sono definite come "incontrovertibili", salvo che non sia stata accertata la loro non VERIDICITA' e SALVO ERRORI MATERIALI in esse contenuti. In tale elenco è contenuto alla lettera b) il referto dell'arbitro.

Ai sensi dell'art 91 primo comma sono prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali ma ad esse non opponibili.

Non vi è dubbio alcuno che il referto dell'arbitro (prova legale) sia stato utilizzato dal Giudice di secondo grado e non vi è alcun dubbio sulla sua veridicità. Dallo stesso documento emergono fatti e circostanze completamente diversi da quelli descritti dal ricorrente.

Il Direttore di gara annotava che al 21° s.t. durante una fase di gioco a palla lontana, si accorgeva che alle sue spalle due giocatori si spingevano reciprocamente. Successivamente Guido Cappabianca spingeva violentemente Stefano Serni (portiere dell'USD Ciregliese) e lo colpiva ripetutamente con calci alle gambe ed alla schiena. Il portiere cercava inutilmente di schivare i calci ma non ci riusciva visto l'atteggiamento tenuto dall'avversario. Da quanto sopra i due racconti sembrano frutto di due sequenze di partita completamente differenti. Il ricorrente pone

l'accaduto in una fase di gioco, mentre l'arbitro lo pone in una situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.

La dichiarazione pervenuta a mezzo fax da parte del portiere della Ciregliese, con la quale lo stesso attestava di non aver subito calci dal ricorrente è una prova semplice e dunque non opponibile al referto arbitrale (prova legale), salvo che l'organo giudicante abbia accertato la non veridicità dello stesso. Pertanto, in considerazione delle prove legali esaminate, non vi è alcun dubbio sul fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente sia configurabile come un atto di violenza ripetuto e posto in essere nella medesima occasione e dunque rientrante nella fattispecie prevista dall'art 137 RD, in relazione all'art 17 RD che definisce l'atto di violenza come un comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o ledere l'integrità fisica di un altro soggetto.

Da quanto sopra risulta congruo il dispositivo adottato dal giudice di secondo grado.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta l'istanza di annullamento della delibera n. 14/2014-15 del 03/02/2015 del Giudice Disciplinare di Appello e conferma la sanzione della squalifica di mesi 8, fino al 23/08/2015 adottata dal Giudice di Secondo Grado;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Pistoia e alla Lega Calcio UISP Toscana per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 28/02/2015

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Marzo Angelo – Componente

DELIBERA n° 22 anno 2014/2015
Ricorrente: LAZZERETTO CITY
Comitato UISP : EMPOLI-VALDELSA
gara del 07.02.2015 - C.U. n° 40 del 11.02.2015

In data 20.02.2015, il tesserato COLOSIMO JOHNNY della società LAZZERETTO CITY propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflittagli per mesi 10, ovvero fino al 07.12.2015, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 07.02.2015 fra la società LAZZERETTO CITY e la società CDP LIMITE. Dalle informazioni acquisite in atti, risulterebbe, infatti, che il sig. COLOSIMO JOHNNY abbia colpito con un calcio un giocatore della squadra avversaria, causando poi una rissa che ha coinvolto tutti i dirigenti ed i giocatori di entrambe le squadre.

Ciò premesso, il ricorrente riconosce di aver sbagliato, ma giustifica la propria condotta quale reazione istintiva ad una provocazione del giocatore della squadra avversaria; pertanto, il sig. COLOSIMO JOHNNY impugna la sanzione comminatagli, ritenendola eccessiva nell'entità, sebbene sia considerata, invece, congrua nell'inquadramento normativo.

Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto il ricorrente ad impugnare la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata a COLOSIMO JOHNNY e ivi impugnata sia da giudicarsi congrua nell'inquadramento normativo ma non nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo** il ricorso presentato dal tesserato COLOSIMO JOHNNY della società LAZZERETTO CITY, dispone nei suoi confronti la squalifica per mesi 8, ovvero fino al 07.10.2015, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D. Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso. Così deciso in Firenze il 03.03.2015.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 23 anno 2014/2015

Ricorrente: CAFFE' SHELLEY 2009

Comitato UISP : LUCCA-VERSILIA

gara del 16.02.2015 - C.U. n° 18 del 18.02.2015

In data 23.02.2015, il tesserato OLIVIERI MATTEO, capitano della società CAFFE' SHELLEY 2009, propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflittagli per 5 giornate, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G., a seguito della condotta tenuta dallo stesso sig. OLIVIERI MATTEO in occasione della gara del 16.02.2015 fra la società CAFFE' SHELLEY 2009 e la società A.S. TORCIGLIANO. Dalle informazioni acquisite in atti, risulterebbe, infatti, che il tesserato OLIVIERI MATTEO, non approvando una decisione del D.G., abbia lanciato il pallone fuori dal campo e, successivamente, riprendendolo in mano, si sia avvicinato al D.G. in modo minaccioso.

Ciò premesso, il ricorrente impugna la sanzione comminatagli, sostenendo che la ricostruzione della condotta tenuta dallo stesso e riportata sul referto ufficiale del D.G., non sia conforme al reale svolgimento dei fatti.

Il ricorrente evidenzia come i fatti riportati sul referto arbitrale non siano stati esposti correttamente: il D.G. avrebbe annullato un goal del sig. OLIVIERI MATTEO, che allora sarebbe corso verso di lui con il pallone in mano chiedendogli il motivo di tale decisione; a quel punto il suindicato ricorrente avrebbe lanciato il pallone fuori dal campo come gesto di non approvazione di tale decisione e il D.G. l'avrebbe espulso; il soggetto, alquanto adirato, si sarebbe diretto verso gli spogliatoi ma non si sarebbe permesso né di minacciare né di offendere il D.G.

Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto il ricorrente ad impugnare la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata a OLIVIERI MATTEO e ivi impugnata non sia da giudicarsi congrua né nell'inquadramento normativo né nell'entità; ritiene, infatti, che la sanzione sia più congruamente da inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 128 R.D. rubricato "Proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara".

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo** il ricorso presentato dal tesserato OLIVIERI MATTEO della società CAFFE' SHELLEY 2009, dispone nei suoi confronti la squalifica per 3 giornate, per proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 128 R.D.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Firenze il 03.03.2015.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)
David Carlesi


Il Presidente
Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@eutelia.com	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)